

REGOLAMENTO DEI SUSSIDI WELFLIFE PET



WELFLIFE
We love your family

Edizione 2020 - WELFLIFE

Glossario

Associato: la persona fisica, associata alla WELFLIFE, il cui interesse è protetto dalla copertura sanitaria, residente e domiciliato in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, e il suo Animale domestico

Animale Domestico : si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati sul Modulo di Adesione, di proprietà dell'Associato. Potranno essere assicurati al massimo tre animali domestici per Sussidio.

Carenza: il periodo iniziale dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le garanzie non sono operanti e pertanto un eventuale rimborso/indennità conseguente a evento intervenuto in tale periodo non è erogabile dalla WELFLIFE

Contraente: la persona fisica o giuridica, che sottoscrive il sussidio e si impegna al versamento delle quote associative e del Contributo aggiuntivo nei confronti di WELFLIFE.

Contributo: la somma dovuta dal Contraente ad WELFLIFE per il Sussidio scelto ai sensi del presente Regolamento.

Domicilio: il luogo dove l'Associato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Evento: il fatto dannoso o l'insorgenza della patologia, per i quali si attiva il sussidio.

Esami diagnostici: Esami di laboratorio e test consigliati per la diagnosi delle principali malattie, Esame generale del sangue, Esame delle urine; Esame delle feci generale e specifico (SNAP® Giardia , SNAP® Parvo); Esame per le malattie trasmesse da vettori (in clinica o al laboratorio), SNAP® 4DX per Borreliosi, Ehrlichiosi, Anaplasmosi e Filariosi; SNAP® Leishmania; Esame per Rabbia. Leggi le linee guida del Ministero della Sanità; Esame per la Leptospirosi; Esame per le Allergie

Franchigia: per le garanzie che prevedono il rimborso delle spese a carico dell'Associato, è la somma determinata in misura fissa, dedotta dal rimborso stesso, che resta a carico dell'Associato. Per le garanzie che prevedono un'indennità giornaliera, corrisponde al numero di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Associato.

Indennizzo: la somma sostituita al rimborso, richiesta in sostituzione dello stesso ad WELFLIFE al verificarsi di un evento.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all'Associato e documentate da verbale di pronto soccorso attestante le circostanze, le cause e le modalità di accadimento, oltre alle conseguenze subite o una invalidità permanente, una inabilità temporanea, un ricovero in istituto di cura, una frattura, una convalescenza

Intervento chirurgico: l'atto medico realizzato da personale regolarmente abilitato in base ai requisiti di legge, avente una diretta finalità terapeutica, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti, ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Non sono considerati Interventi chirurgici né le riduzioni incruente di fratture e lussazioni, né gli accertamenti diagnostici o di controllo, anche quando invasivi o comportanti prelievo cruento di tessuti per indagini istologiche e/o per l'introduzione di idoneo strumento all'interno dell'organismo. Non sono altresì considerati Interventi chirurgici i soli trattamenti sanitari a scopo terapeutico, quali cure oncologiche o somministrazione di qualsivoglia medicinale, anche tramite cruentazione dei tessuti.

Intervento ambulatoriale: l'Intervento chirurgico o terapeutico eseguito senza Ricovero che per la tipologia dell'atto non richieda la permanenza in osservazione nel post-Intervento.

Ipazia Service Srl: società, di cui si avvale WELFLIFE, preposta al convenzionamento del Network sanitario e alla lavorazione e liquidazione delle pratiche di rimborso avanzate dagli aventi diritto.

Istituto di cura: ogni ospedale, clinica, casa di cura o istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna. Si intendono inclusi gli ambulatori ovvero le strutture o centri medici autorizzati a erogare prestazioni medico-chirurgiche, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale. Sono in ogni caso esclusi gli stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno o di riposo per la cura di anziani o malati cronici, nonché le strutture preposte all'erogazione di cure palliative o che effettuino terapie del dolore, le cliniche della salute, le cliniche aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, e le residenze sanitarie assistenziali.

Malattia: alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico..

Malformazione/Difetto fisico: la deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite o acquisite durante lo sviluppo fisiologico.

Massimale: la somma massima che la WELFLIFE si impegna a risarcire a titolo di liquidazione dell'evento secondo le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il massimale si intende quale limite globale di assistenza, per anno e per nucleo (qualora sottoscritto in tale ultima formula).

Nucleo Familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi.

Rette di degenza: il trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica prestati in regime di degenza ospedaliera, comportante il pernottamento, sia ordinaria che intensiva.

Ricovero: la degenza dell'Associato in Istituto di cura, pubblico o privato, che comporti almeno un pernottamento.

Scoperto: la quota parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Associato.

Società / Impresa: WELFLIFE

Spese di Ritrovamento: il complesso degli importi versati dall'Associato agli organismi di salvataggio civili e militari, pubblici e privati, per la ricerca dell'animale

Struttura Organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature, presidi o dotazioni centralizzati o meno e la rete di fornitori esterni convenzionati di Ipazia Service S.r.l. e/o Europ Assistance in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di WELFLIFE e/o Ipazia Service Srl a garantire il contatto telefonico con l'Associato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni di Assistenza.

Sussidio: la copertura sanitaria sottoscritta con WELFLIFE.

Uso professionale: si considera "uso professionale", l'animale che viene utilizzato come bene strumentale per un'attività lavorativa o quando l'animale stesso costituisce elemento essenziale dell'attività professionali.

Visita specialistica: la visita che viene effettuata da medico fornito di specializzazione, per diagnosi e prescrizioni di terapie cui tale specializzazione si riferisce. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative.

Norme Generali che Regolano il Sussidio

Il presente Regolamento individua le prestazioni previste in favore del socio. Il Regolamento è redatto con l'intento di fornire ai soci uno strumento di consultazione rapido e una guida all'utilizzo del Sussidio. Vuole inoltre aiutare il socio e gli aventi diritto, all'utilizzo delle garanzie guidandoli dal momento della prima denuncia di un evento fino all'erogazione del sussidio. I dati riportati nel presente regolamento rappresentano i punti salienti delle forme di assistenza e costituiscono elemento vincolante, al fine della garanzia, eventualmente integrata dal testo di Convenzione separatamente sottoscritto. Il nostro obiettivo è di fornire al Socio un servizio il più possibile completo e tempestivo e per ottenere questo risultato abbiamo bisogno anche della sua collaborazione. All'interno della guida si troverà quindi l'indicazione delle modalità da seguire per utilizzare al meglio il sussidio sottoscritto.

La Cassa Sanitaria WELFLIFE eroga la presente prestazione sanitaria sulla base di una o più convenzioni stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione. Qualora l'Assistito sia beneficiario di più Sussidi che prevedano, in tutto o in parte, le medesime garanzie, WELFLIFE provvede al rimborso/indennizzo di spese e/o indennità, del maggior importo dovuto dalla WELFLIFE per uno solo dei Sussidi sottoscritti per la specifica garanzia.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, i Soci possono rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti di WELFLIFE:

Mail: backoffice@welflife.it

Email pec: welflife@spediscipec.it

Da Telefono Cellulare: 06.62.28.6042

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente o di chiunque sia beneficiario del Sussidio relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/rimborso nonché l'annullamento del sussidio e relativa esclusione da Socio della CASSA per comportamento scorretto verso la CASSA stessa e gli altri Soci.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza del Sussidio – Versamento del contributo della Copertura Sanitaria e quote associative

La domanda di adesione si ritiene conclusa nel momento in cui sia debitamente sottoscritta dal Contraente e sia stata valutata positivamente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) della WELFLIFE. La copertura sottoscritta ha effetto dalle 24:00 del giorno di delibera del CdA, che sono già prestabiliti nei giorni 5-15-25 di ciascun mese dell'anno, se il Contributo o la prima rata di esso sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24:00 del giorno del versamento dei contributi. Il Contributo è sempre determinato per periodi di un anno (12 mesi) ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora ne sia stato convenuto il frazionamento mensile, trimestrale o semestrale.

Il versamento del Contributo e delle quote associative può essere effettuato solo nelle seguenti modalità:

a) addebito automatico sul conto corrente bancario o postale del Contraente o di uno dei familiari beneficiari;

b) assegno circolare o bancario intestato a WELFLIFE – CASSA ;

c) Bonifico bancario o postale sui rispettivi conti correnti indicati sulla domanda di adesione ed intestato a WELFLIFE

L'Associato potrà versare alla CASSA il contributo e relative quote associative (che non sono frazionabili) nelle seguenti modalità:

- Annuale.

In caso di frazionamento del contributo è preferibile scegliere l'addebito sul proprio conto corrente con sistema SEPA DEBIT CORE - SDD (RID) evitando la sospensione delle garanzie.

Nel caso sia stato scelto di versare il contributo tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. L'assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a WELFLIFE e munito

della clausola di non trasferibilità. In caso di mancato versamento del Contributo o delle rate successive del Contributo, secondo le modalità sopra indicate, la copertura oggetto del presente Regolamento sarà automaticamente sospesa dalle 24:00 del 15° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata non versata. Il versamento del Contributo o delle rate del Contributo non corrisposte potrà avvenire prima che si sia verificata la risoluzione di diritto dell'Adesione alla CASSA WELFLIFE ovvero entro il 180° giorno dal primo insoluto, restando inteso che durante il periodo di morosità le richieste di rimborso non saranno liquidabili; la riattivazione del sussidio avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di delibera prestabilito e del relativo versamento (di tutte le rate di Contributo non corrisposte) e, in tal caso, rimarranno ferme le successive scadenze del versamento dei contributi.

Art. 1.3 - Adeguamento del Contributo -non operativo-

...omiss

Art. 1.4 - Durata e proroga del Sussidio

Il presente piano sanitario ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società (in quest'ultimo caso nei soli episodi di morosità superiore a sei mesi o comportamenti scorretti e/o manifestamente in conflitto con la Società) il Sussidio si rinnova tacitamente e la copertura è prorogata per la durata di un anno e così successivamente nel rispetto dei limiti di età dell'Associato. Eventuale recesso da parte del solo Beneficiario della Copertura dovrà essere inviato mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della data di decorrenza indicata nella lettera di benvenuto. L'eventuale recesso dovrà essere inviato a: Welflife Sede Legale: Via Ludovisi 16 00187 Roma , Codice fiscale 97894500582- www.welflife.it - info@welflife.it; email pec: welflife@spediscipec.it

Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di negoziazione assistita

Ogni controversia relativa al presente regolamento è soggetta alla negoziazione assistita che dovrà essere esperita dalle parti. Qualora la controversia non fosse stata risolta gli aventi diritto potranno rivolgersi presso il Tribunale di Roma, fermo restando per WELFLIFE non applicabile l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

Art. 1.6 - Modifiche del Regolamento del Sussidio

Le eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Associato della Copertura sanitaria devono dare comunicazione scritta a WELFLIFE a mezzo raccomandata a/r - di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto del presente Regolamento. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati dalla Società in quanto riconducibili a uno stato di non associabilità della persona possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso e/o indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura.

Art. 2 - Precisazioni e delimitazioni del Sussidio

Art. 2.1 – Animali Domestici garantiti

Il presente Sussidio copre solo ed esclusivamente gli Animali Domestici indicati nella domanda di adesione, previsti dalla Soluzione prescelta e dalle eventuali coperture aggiuntive in up grade purché residenti e domiciliati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Art. 2.2 - Limiti di età

Sono associabili gli animali domestici di età non superiore ai 10 anni all'atto della adesione, ossia che non abbiano ancora compiuto i 10 anni di età, salvo l'ammissione concessa, in deroga e per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione di WELFLIFE

Animali Domestici: Il sussidio è operante per animali domestici che abbiamo età non superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, il sussidio mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso

Art. 2.3 – Animali Domestici non associabili

Non sono associabili i cani di razza Perro da canapo Majero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano. Per la Garanzia Spese Mediche non sarà possibile assicurare animali che non hanno libretto sanitario, che non sono regolarmente vaccinati e muniti di microchip; non sono rimborsate le Spese per interventi e ogni trattamento terapeutico che non siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti. Inoltre non sono assicurati animali che: partecipano ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale; uso dell'animale in combattimenti organizzati e spettacoli vietati. Per la garanzia Spese Mediche non sono rimborsate le spese per: terapie di valore dietetico; – gravidanza o parto spontaneo e cesareo, castrazione, sterilizzazione; – qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale; – intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive; – intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato, alla lussazione della rotula o patella; – tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane; – soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali; – malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi; – Leishmania.

Art.2.4- Efficacia delle garanzie -Termini di Carenza

Le garanzie decorrono:

Per le Spese Mediche

- 1) i termini di carenza prevedono che la copertura decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la polizza.
- 2) per le Spese Veterinarie al massimale si applica uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 100,00
- 3) per le Spese per esami diagnostici e per le Spese veterinarie si applica una franchigia fissa di Euro 80,00.
- 4) Per l'Assicurazione Responsabilità Civile ai risarcimenti viene applicata una franchigia di Euro 200,00

3) per le Malattie improvvise (ovvero a decorso acuto), dalle 24:00 del 60° giorno successivo a quello di efficacia del Sussidio;

- del 90° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per gli interventi chirurgici necessari a seguito di malattia.

Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso della presente copertura, il termine di Carenza decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni.

Si precisa che per ciascun Associato, i termini di Carenza avranno effetto a decorrere dalla data di inserimento in copertura dell'Associato stesso ovvero dal giorno in cui il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del Socio ed eventuali beneficiari alla CASSA WELFLIFE

Art. 2.5 - Estensione territoriale

Le garanzie del Sussidio, nei limiti stabiliti dalla copertura prescelta, sono valide solo in Italia.

Art. 2.6 - Esclusioni

Il Sussidio non sarà operante nei seguenti casi:

-Art. 2.7. - Esclusioni Rimborso Spese Mediche-Esami diagnostici-Responsabilità Civile terzi

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione

del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

c. partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;

d. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;

e. infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;

per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;

h. per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;

i. per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;

j. per intervento chirurgico relativo all'asportazione di neoplasie recidive;

k. per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;

l. per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

m. per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

n. per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;

o. malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;

p. per Leishmania

malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;

r. ernie in genere;

s. prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero alle cose che l'Assicurato e i suoi familiari conviventi abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo; derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria; causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza; ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi familiari conviventi; conseguenti ad uso professionale dell'animale; dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.

Art. 2.7.1 - Esclusioni Assistenza

Oltre a quanto previsto dalle Esclusioni Infortuni e Malattia, per le prestazioni di Assistenza sono inoltre previste le limitazioni aggiuntive che seguono.

1) WELFLIFE non riconosce, e pertanto non rimborsa, spese per interventi di assistenza non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

2 WELFLIFE non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

3) Le prestazioni non sono fornite:

- a.** per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- b.** per i viaggi intrapresi dall'Associato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici;
- c.** in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente;
- d.** per le conseguenze e/o eventi derivanti da patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate da OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile.

Art. 3 - Variazioni del contratto di adesione

Art. 3.1 - Variazione Sussidio prescelto

Il Contraente ha la facoltà di variare il Sussidio prescelto con comunicazione scritta da inviarsi almeno 60 giorni prima della data di scadenza anniversaria del Sussidio mediante lettera raccomandata a/r a : **WELFLIFE via Ludovisi 16 - 000187 -ROMA**, oppure via email a : assunzione@welflife.it; email pec: welflife@spediscippec.it;

La variazione, valida per tutti beneficiari indicati sulla domanda di adesione, ha effetto a far data dalla ricorrenza annuale successiva alla richiesta di variazione e comporta in ogni caso l'applicazione del contributo e delle condizioni contrattuali in vigore in tale data; per l'operatività della Carenza si rinvia all'art. 2.5 del presente regolamento.

Art. 3.2 - Variazione residenza

Il Contraente/Beneficiario ha l'obbligo di comunicare alla Società l'eventuale cambio di residenza o trasferimento all'estero con lettera raccomandata a/r oppure da inviare a: **WELFLIFE via Ludovisi 16 -000187 -ROMA**, oppure via email a: assunzione@welflife.it, email pec: welflife@spediscipec.it;

Resta inteso che in caso di trasferimento della residenza all'estero, la copertura cessa con effetto immediato e WELFLIFE non rimborserà al Contraente il contributo pagato e non goduto.

Art. 4:

Responsabilità Civile

Welflife tiene indenne l'associato, il coniuge convivente o il convivente More uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate sul Modulo di Adesione per ciascun animale domestico, con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per sinistro, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso dell'animale domestico, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'animale sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti.

Art. 4.0 :

Rimborso Esami Diagnostici

La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip. Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti. I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico. Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, Europ Assistance, rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi, ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei trenta giorni ad esso successivi fino alla concorrenza del massimale riportato nel Modulo di Polizza per sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 75,00.

Art 4.1- Rimborso Spese Veterinarie (compreso Day Hospital e Day Surgery)

La presente garanzia è operante per animali con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.

Sono coperti gli interventi chirurgici e ogni altro trattamento terapeutico, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

I massimali e i limiti indicati sono da intendersi per ciascun animale domestico.

Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di malattia o infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, Welflife, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi)

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30gg successivi all'intervento con il limite massimo previsto dal Sussidio sottoscritto

Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del massimale riportato sul sussidio l'applicazione di uno scoperto del 10% e un minimo di Euro 100,00.

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di intervento chirurgico Welflife rimborserà le sole spese di smaltimento fino ad un massimo di Euro 70,00.

dell'Associato in quanto i costi relativi all'Intervento Chirurgico (o al Grande Intervento Chirurgico, se previsto) sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero in assenza di richieste di rimborso delle spese sostenute, WELFLIFE erogherà un'Indennità sostitutiva nei limiti del Sussidio prescelto in alternativa al pagamento delle spese occorse di cui all'art. 4.2. Tale indennità sarà corrisposta per ogni giorno di Ricovero e per un massimo di 90 giorni complessivi per Sinistro e per anno. Il giorno di ricovero e quello di dimissione sono considerati agli effetti della liquidazione come giorno

unico. Le eventuali spese pre e post Ricovero saranno comunque oggetto di rimborso da parte della Società a termini di Sussidio. Nel caso di costi parzialmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'Associato può scegliere se usufruire dell'Indennità sostitutiva di cui al presente articolo oppure, in alternativa, se chiedere ad WELFLIFE il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rimaste a suo carico, sempre nei limiti di quanto disposto nelle condizioni contrattuali del presente Regolamento.

Art 4.2-Spese di Ricerca dell'Animale

Nel caso in cui l'Associato abbia denunciato alle Autorità Competenti la scomparsa dell'animale oggetto della copertura, Welflife rimborserà all'assicurato gli importi da lui versati agli organismi di salvataggio civili e militari, pubblici e privati, per la ricerca dell'animale.

Welflife assumerà a proprio carico tali spese nel limite degli importi annui indicati nel certificato di assicurazione.

Art 5 - Richiesta Rimborsi-

In caso di sinistro l'Associato dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure od i trattamenti del caso. Inoltre l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 C.C., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia seguendo le istruzioni inoltrando email e allegando la relativa documentazione in originale, a : rimborsi@welflife.it Assicurazione Rimborso Spese". L'Associato dovrà inviare ad WELFLIFE le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di domanda di adesione
- giorno, ora e luogo del sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. microchip dell'animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della malattia;
- certificato anagrafe canina
- libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del sinistro.

Per le sole Spese per ritrovamento animale domestico l'Assicurato dovrà inviare ad WELFLIFE le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di domanda di adesione;
- giorno, ora e luogo del sinistro;
- denuncia di smarrimento presentata alla Pubblica Autorità;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni , ai sensi dell'art. 1915 C.C.